



## Nota operativa n. 6 /2017

-----

### **OGGETTO: Le azioni proprie nel bilancio d'esercizio**

#### **- Premessa**

**Il D.Lgs 139/2015**, di recepimento della Direttiva 34/2013/UE, ha apportato una serie di modifiche al Libro V del Codice civile tra cui quella dell'art. 2357-ter riguardante l'acquisto delle azioni proprie delle società.

Il nuovo **articolo 2357-ter, nel comma 3 recita**: *“L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo”*.

A seguito delle suddetta novità è stato aggiunto **nell'art. 2424-bis del Codice civile un comma 7** che recita: *“l'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione del passivo di una specifica voce, con segno negativo”*.

Per quanto sopra, gli acquisti dei certificati azionari da parte delle società che li hanno emessi e che redigono il bilancio in conformità alle norme del Codice civile non potranno più essere rappresentati come forme di investimento.

Ciò comporta che dal 1 gennaio 2016 non è più richiesta la costituzione di una specifica riserva tra le poste del patrimonio netto a fronte dell'acquisto delle “azioni proprie” iscritte nell'Attivo dello stato patrimoniale, ma l'iscrizione, **con segno negativo**, tra le voci del Patrimonio netto (Voce X) della società, di una riserva denominata **“Riserva negativa per acquisto di azioni proprie in portafoglio”**.

**Il Principio contabile OIC 28** ha integrato quanto previsto dal Codice civile con delle precisazioni riguardanti i casi di **annullamento di azioni proprie e le alienazioni**.